



REGOLAMENTO
COMUNALE
PER IL GOVERNO
DEI PROCESSI
DI LOCALIZZAZIONE
DELLE STAZIONI
RADIO BASE PER
TELEFONIA MOBILE
RETE DATI RADIO-TV
E LA TUTELA DAI CAMPI
ELETTROMAGNETICI


art. 4 D.M. 10.09.1998 n°381
e relative Linee Guida

art. 8 - comma 6 L. 22.02.2001 n°36

D.P.C.M. 08.07.2003

art. 3 L.R. 3.08.2004 n°19
D.G.R. 5.09.2005 n°16-757

ANALISI PROPEDEUTICHE
ALLA PIANIFICAZIONE



Marco Turati Architetto

Via Grado n°11
26100 CREMONA
tel/fax 0372 28417
P. IVA 01013350192
architetto@marcoturati.it

committente:
Comune di Mondovì
Corso Statuto n°15
12084 Mondovì (CN)

*DIPARTIMENTO URBANISTICA
E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE
IMPRESE*

data:
19 novembre 2025

**NORMATIVA TECNICA
ATTUATIVA**

**ALLEGATO
D**



COMUNE DI MONDOVI'

Provincia di Cuneo

Apparato Regolamentario

**NORME FINALIZZATE ALLA REGOLAMENTAZIONE
DEI PROCESSI DI LOCALIZZAZIONE DELLE
STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE E
TRASMISSIONE DATI, NONCHE' DEGLI APPARATI
RADIOTELEVISIVI**

NORME PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE S.R.B.

Art. 01	OGGETTO, FONTI E PRINCIPI	pag. 3
Art. 02	DEFINIZIONI	pag. 4
Art. 03	PROCEDURE E COMPETENZE	pag. 4
Art. 04	COLLOCAZIONI AMMESSE	pag. 6
Art. 05	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE	pag. 7
Art. 06	IMPIANTI RADIOTELEVISIVI	pag. 10
Art. 07	PROGRAMMAZIONE ANNUALE	pag. 11
Art. 08	PROCESSI DI RILOCALIZZAZIONE CONCERTATA	pag. 12
Art. 09	COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE	pag. 13
Art. 10	SOGGETTI LEGITTIMATI	pag. 14
Art. 11	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA	pag. 14
Art. 12	DOMANDA DI VOLTURA	pag. 15
Art. 13	CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI	pag. 15
Art. 14	IMPIANTI COMPORTANTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO	pag. 17
Art. 15	INSTALLAZIONI PROVVISORIE	pag. 17
Art. 16	PIANI DI RISANAMENTO	pag. 18
Art. 17	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MESSA IN ESERCIZIO	pag. 18
Art. 18	FUNZIONI DI VIGILANZA	pag. 18
Art. 19	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PERIODICO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	pag. 18
Art. 20	INCENTIVI	pag. 19
Art. 21	ESCLUSIONI	pag. 19
Art. 22	DISPOSIZIONE FINALE	pag. 19
Art. 23	EFFICACIA E DURATA	pag. 19
Art. 24	ENTRATA IN VIGORE	pag. 20

PROCEDURE E NORME DI LOCALIZZAZIONE DELLE SRB

Art. 1 – OGGETTO, FONTI E PRINCIPI

1. Il presente Regolamento, formato da 24 articoli e da un elaborato cartografico di azzonamento dell'intero territorio comunale, suddiviso in due porzioni (nord e sud), intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di comunicazione elettronica, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e - nel contempo - assicurare, nell'esercizio delle proprie competenze previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, il miglior perseguitamento di tutti gli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione e gestione di tali impianti.

2. Le norme qui rappresentate costituiscono espressione della potestà regolamentaria in materia, riconosciuta ai Comuni, in via generale, dall'art. 117 - comma 6, della Costituzione, e nello specifico settore, dall'art. 8 - comma 6, della Legge 22.2.2001 n°36, nonché dagli artt.7 e 15 della LR 3.8.2004 n°19.

Tali norme danno attuazione ai valori e ai principi di cui:

- agli artt. 168 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- agli artt. 5, 9, 32, 41 della Costituzione;
- all'art.1 della stessa Legge 22.2.2001 n°36
- all'art.4 del DM 10.9.1998 n°381 e relative Linee Guida;
- agli artt. 3, 4, 5 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n°259;
- agli artt. 3-ter e 3-quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152;
- agli artt. 131 e 133 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42;
- all'art. 1 della Legge Regionale LR 19/2004;
- alla DGR Piemonte n°16-757 del 5.9.2005, attuativa della LR19/2004;

3. La presente disciplina costituisce altresì attuazione, sul piano tecnico, delle disposizioni operative dettate dal Decreto Interministeriale 10 settembre 1998 n°381 (e dalle relative Linee Guida Applicative in G.U. serie Gen. N°257 del 3.11.1998), con particolare riferimento all'art. 4 ed al perseguitamento di un concreto Obiettivo di Qualità connesso ad ogni specifico contesto territoriale, oltre che dal successivo D.P.C.M. 8 luglio 2003 (come modificato dall'art.10 – comma 2 della Legge 30.12.2023 n°214), del D.Lgs. 1.8.2003 n°259, della Legge Regionale n°19/2004, nonché della DGR Piemonte n°16-757 del 5.9.2005;

4. Il presente Regolamento viene sviluppato nel rispetto dei "criteri generali" e degli "indirizzi" fissati dalla LR 19/2004 e dalla DGR applicativa n°16-757/2005, traducendoli tuttavia in una ripartizione zonale più articolata, finalizzata al conseguimento degli obiettivi prioritari di minimizzazione degli impatti dei campi elettromagnetici sulla popolazione, nonché di quelli generati sul paesaggio dai supporti atti ad ospitare gli apparati. Ciò in considerazione delle particolari peculiarità che il contesto monregalese rappresenta in termini di valori storico-architettonici, di delicatezza paesaggistica, di fragilità geomorfologica, di densità abitativa e di notevole concentrazione di attività annoverabili all'interno della categoria dei *siti sensibili*, in quanto caratterizzati dalla presenza continuativa di popolazione minorenne o portatrice di patologie e specifiche fragilità.

Il successivo art.5, e la connessa zonizzazione, regolamentano pertanto su base urbanistica le modalità insediative per le Stazioni Radio Base di telefonia mobile sul territorio di competenza comunale, secondo gli ampi poteri discrezionali in materia pianificatoria a disposizione delle municipalità, garantendo nel contempo opportunità insediative agli operatori di settore e livelli di radiocopertura adeguati all'esercizio delle loro funzioni;

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nell'art.3 della Legge 22.2.2001 n°36, ai fini del presente Regolamento, si assume la definizione di "impianto" statuita dall'art. 2 del D.Lgs 259/2003, secondo il quale *costituisce impianto di comunicazione elettronica un insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici.*

Rappresentano viceversa "risorse correlate" *tutti i servizi a tali impianti correlati, quali infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi connessi a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica e che permettano o supportino la fornitura di servizi attraverso tale rete, o che siano potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzi e gli armadi di distribuzione;*

2. Ai sensi dell'art. 43 – comma 4 del citato D.Lgs 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49 del medesimo Decreto Legislativo - e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici - sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 - comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n°380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati, per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto.

L'assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria non può tradursi tuttavia nel principio che le SRB per telefonia mobile possano essere localizzate indiscriminatamente in ogni parte del territorio comunale, restando infatti salve le limitazioni imposte da esigenze di tutela dell'ambiente e di salute pubblica (art. 3 - comma 4 dello stesso Codice), nonché dei beni culturali (art. 43 - comma 5 del Codice), anche espresse per tramite di una pianificazione locale (tra le molte, Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI - 16 aprile 2025 n°3325).

Deve infatti ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi del dell'art. 8 - c.6 della Legge 36/2001, prevedendo tramite il presente Regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché vengano comunque garantite opportunità localizzative per gli impianti, in modo tale da rendere possibile la copertura di rete del territorio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2024 n°1200" e Sez. VI, 7 marzo 2025 n°1928, nonché TAR Lazio, sez. V quater, 5 febbraio 2025 n°2665).

Art. 3 – PROCEDURE E COMPETENZE

1. Il presente Regolamento si occupa di strutture di comunicazione elettronica, con più specifico riferimento agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, con particolare riferimento agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, le Stazioni Radio Base per telefonia mobile e gli impianti per Radio e TV, così come identificati all'art.2 – comma 1.

2. Sotto il profilo procedurale, il rilascio dei titoli abilitativi per l'installazione di nuovi supporti ed apparati per la telefonia mobile e la tele-radio diffusione, nonché per la modifica di quelli esistenti, segue pertanto le regole, i tempi e le modalità fissate dal quadro legislativo vigente, con particolare riferimento agli artt.44 e seguenti del D.Lgs 1° agosto 2003 n°259, ferme restando le obbligatorie verifiche e le specificità di cui ai successivi commi 4 e 8.

3. Con riferimento alle diverse procedure di cui agli artt.44 e 45 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, interventi nei quali *si preveda di sostituire l'intero impianto, sia per quanto concerne l'infrastruttura passiva che per quel che riguarda le antenne su di essa apposte* (Consiglio di Stato - Sez.VI - Sentenza n°5236 dell'11.6.2024) o che *si sostanzino nel raddoppio degli apparati di trasmissione* (Consiglio di Stato - Sez.VI - Ordinanza n°1943 del 30.5.2025), rientrano nella casistica di cui all'art.44 del Testo Unico, pertanto assoggettate a procedimento autorizzativo, la cui fattispecie il legislatore ha segnatamente istituito riferendosi tanto ai nuovi impianti, quanto all'ampliamento degli impianti esistenti, distinguendola dal procedimento semplificato di cui all'art.45, qualora le variazioni agli impianti pre-esistenti non risultino significative ed evidenti (innalzamenti di quota, sbracci, incremento delle antenne, ecc.).

4. La disciplina semplificatoria dettata dal nuovo art. 45 del D.Lgs n°259/2003 (già art. 87-bis) deve naturalmente essere letta nel senso di garantire un'ampia copertura del territorio, ma essa non può costituire strumento per l'elusione della disciplina autorizzatoria dei nuovi impianti, pure soggetta a vincoli di legge, e che sottopone ad attività provvedimentale dell'Amministrazione le correlate attività. Così come essa non può essere intesa nel senso di spogliare del tutto l'ente locale dalla propria funzione di governo del territorio, allorché gli interventi rivestono comunque rilevanza urbanistica (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2024 n°5236).

5. Laddove il Regolamento individua aree *Idonee Condizionate*, ai sensi del successivo art.5 - comma 1 - lett. b) e c), l'impiego di eventuali procedure asseverate deve intendersi sempre riferito alla fattispecie della SCIA Condizionata, ai sensi dell'articolo 19-bis - comma 3 - della Legge n°241/1990, dovendosi consentire al Comune - o ad altri soggetti abilitati di settore - di poter impartire tutte le condizioni eventualmente prescritte all'installazione degli apparati, preliminarmente alla maturazione del titolo abilitativo.

6. Le Richieste di Autorizzazione e le SCIA devono essere caricate, secondo le procedure in vigore all'atto della presentazione, sul portale comunale SUAP telematico dedicato.

7. L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende quindi la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali e degli impianti con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel Comune, ivi incluso il presente Regolamento in ogni sua parte e disposizione, e costituisce titolo unico per la loro installazione.

8. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 8 - comma 6 della Legge 36/2001, gli impianti e le loro localizzazioni devono dunque rispettare le indicazioni contenute nel presente Regolamento ed ogni altra prescrizione e vincolo di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale vigente, ivi compresa la strumentazione urbanistica locale e sovraordinata, nonché i vincoli d'uso notificati.

9. Le installazioni relative ad antenne Radio e TV dovranno analogamente conformarsi ai medesimi standard previsti dalle presenti norme, predisposte ai sensi dell'art.2 – comma 2.2 della DGR 16-757/2005, oltre che in conformità all'apposita legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Il presente Regolamento dedica a tali impianti una specifica norma (l'art.6), i cui effetti sono rinvenibili all'interno dell'elaborato grafico di zonizzazione, redatto secondo le indicazioni contenute nella Legge Regionale 19/2004.

10. Costituirà buona prassi da parte dei progettisti delle società proponenti, attivare, con gli uffici comunali deputati all'istruttoria delle pratiche autorizzative, un'interlocuzione preliminare alla presentazione di qualsivoglia titolo asseverato, finalizzata a concertare le caratteristiche degli impianti, i connotati morfotipologici e gli eventuali accorgimenti volti a minimizzare gli impatti dei campi elettromagnetici sulla popolazione, oltre che a mitigare quelli visivi su edifici di valore testimoniale e sul paesaggio circostante.

11. In caso di installazione di impianti su aree di proprietà comunale, verrà dato avvio alle procedure di assegnazione delle suddette aree secondo quanto previsto nella vigente normativa in materia di concessioni.

Art. 4 - COLLOCAZIONI AMMESSE

1. Gli impianti di cui all'articolo 2 potranno essere autorizzati sul territorio comunale nel rispetto della zonizzazione di cui al successivo articolo 5 nonché di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, secondo le procedure di cui al precedente art.3.

2. Gli operatori di mercato (Gestori di reti e Tower Company) potranno insediare nuovi impianti ed apparati sul territorio comunale, verificandone preliminarmente la fattibilità secondo il seguente ordine di priorità e gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale:

- I. co-siting su supporti di SRB già esistenti ed attive, ubicate in zona classificata *idonea* dal presente Regolamento, verificando preliminarmente la sussistenza dei necessari spazi fisici ed elettromagnetici, nonché delle condizioni strutturali del supporto prescelto;
- II. implementazione di un nuovo Sito Consigliato di cui all'art.5 – comma 1 – lett. e), di proprietà pubblica, individuato dall'Amministrazione sulla scorta della specifica cartografia di azzonamento allegata al presente Regolamento (tavole Nord e Sud);
- III. individuazione di un sedime reputato funzionale allo scopo, tra le ampie porzioni di territorio privato e pubblico classificate idonee e idonee condizionate ai sensi del successivo art.5, sulla cartografia di azzonamento allegata al Regolamento.

3. Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 259/2003, in presenza di elementi del paesaggio circostante di rilevante interesse collettivo, allo scopo di contenere gli impatti negativi che i nuovi supporti genererebbero nelle Zone B e C – Idonee Condizionate di 1° e 2° livello, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del seguente art.5 – le autorità competenti al rilascio dei titoli avranno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale supporto, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione all'uopo predisposta.

Come disposto dall'art.9 – comma 1, la condivisione di supporti esistenti potrà in particolare essere imposta agli operatori di rete qualora venissero avanzate istanze o segnalazioni asseverate funzionali all'installazione di nuovi apparati ubicati nel raggio di 200 metri lineari da SRB esistenti, poste su sedime classificato *idoneo*.

4. Ogni richiesta di nuova installazione formalizzata al di fuori delle tre fattispecie identificate al comma 2, verrà istruita dagli uffici competenti con esito negativo.

Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.

Art. 5 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

1. Conformemente al quadro legislativo richiamato all'art.1 – commi 2 e 3 delle presenti norme, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone:

a) **“Zona A – vietata”**: ove non è in alcun caso consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, le Radio e le Televisioni.

Sono compresi in tale zona (campita in colore **blu** sulle apposite tavole di zonizzazione) tutti gli immobili ubicati sul territorio comunale in cui sia prevista permanenza stabile e continuativa - per almeno 4 ore al giorno - di minorenni e persone portatrici di particolari patologie e fragilità, con particolare riferimento ad asili, scuole, ospedali, cliniche, case di cura e residenze per anziani, strutture socio-assistenziali (comunità di recupero, case protette per disabili, ecc.), parchi gioco, baby parking, orfanotrofi, oratori per l'infanzia, biblioteche e ludoteche, ivi comprese le loro aree esterne pertinenziali, così come descritte nella DGR 16-757 del 2005, applicativa dell'art.8 – comma 6 della Legge 36/2001 (ma già precedentemente indicate nell'art.4 del D.M. 381/98 e nel DPCM 8.7.2003), esistenti o di progetto, comprese le aree per le quali il PRGC prevede futuri sviluppi funzionali di tali servizi. Sono comprese altresì le fasce di rispetto dei gasdotti esistenti.

b) **“Zona B – condizionata di 1° livello”**: ove l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, le Radio e le Televisioni, a garanzia dell'obiettivo di minimizzazione degli impatti dei campi elettromagnetici e a tutela delle disposizioni contenute nella DGR 16-757/2005 e nell'art. 4 del DM 381/98 (nelle sue Linee Guida applicative), è consentita a condizione che il gestore dimostri l'impossibilità a conseguire altrimenti, al di fuori di tale ambito (nelle adiacenti zone *idonee condizionate di 2° livello, neutre o di attrazione*), la radiocopertura minima indispensabile per garantire il servizio, nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa di settore vigente.

Sono comprese in tale zona (campita in colore **rosso** sull'apposita cartografia) le aree circostanti alle zone A – Vietate, entro una fascia di 30 mt (ai sensi della LR 19/2004 e della DGR 16-757/2005), le aree a verde pubblico attrezzato, esistenti e di progetto, le chiese, gli edifici di valore storico architettonico interessati da vincolo diretto ai sensi del DLgs 42/2004 o della LR 56/1977, i contesti dei beni di valore storico-culturale, fulcri del costruito, edifici industriali del 1800/1900, i luoghi di interesse identitario, le aree con vincolo paesaggistico ex DLgs 42/2004, le Riserve Naturali e le Reti Natura 2000 (Riserva di Crava Morozzo), i crinali, gli assi prospettici e i tratti panoramici con i belvedere, il Corridoio dell'Ellero e le fasce di verde di interesse sovralocale, le fasce di rispetto delle infrastrutture lineari, le aree a vigneto, le fasce 1 e 2 del P.A.I. e le porzioni di territorio oggetto di dissesti franosi di primo livello, così come identificate

dal PRGC vigente o dalla strumentazione urbanistica sovraordinata e riprese dalla presente pianificazione.

Viene ritenuta particolarmente inopportuna la collocazione in questa Zona di apparati ricetrasmettenti e impianti con frequenza superiore ai 3.900 MHz, soprattutto se combinata con potenze complessive al connettore d'antenna superiori ai 240 watt, ovvero con EIRP > di 21 dBm o 150 mW (tra cui la tecnologia 5G ad onde millimetriche con frequenza tra 24 e 28 GHz), per la cui installazione dovranno essere preferite le zone D ed E (1).

Ove il gestore intenda nonostante tutto proporre l'installazione di impianti in zona B, la relativa istanza, dovrà essere corredata dalla documentazione di legge di cui all'art.44 – c. 3 del DLgs 259/2003, nonché da un'ulteriore e specifica Relazione Radio Frequenze aggiuntiva, prodotta a supporto della dimostrazione dell'impossibilità di conseguire diversamente la radiocopertura, di cui al primo capoverso della presente lett.b) e sarà assoggettata alla procedura di cui all'art. 3 – c. 7 delle presenti norme.

Entro tali aree l'Amministrazione Comunale potrà individuare misure di contenimento degli effetti ambientali, paesaggistici e sanitari, come pure proporre localizzazioni alternative, perseguitando sempre Obiettivi di Qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e gli impatti visivi dei supporti sul contesto, anche prendendo spunto dal *Prontuario Orientativo delle condizioni di idoneità*, appositamente predisposto a supporto della progettazione e dell'istruttoria comunale, allegato alle presenti norme, ai sensi dell'art. 3.2 della DGR 16-757/2005.

La valutazione di compatibilità con i vincoli e le tutele previste per le Zone B sarà affidata alla suddetta istruttoria da parte degli uffici competenti, sulla scorta della proposta progettuale presentata, delle soluzioni morfologiche individuate, del livello di mitigazione e riduzione dell'impatto paesaggistico operato, dovendosi altresì in taluni casi delegare tale valutazione a consulenti esterni o ad organismi territoriali deputati alla tutela del Paesaggio, nonché alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente. Resta infatti comunque obbligatorio conseguire ai sensi di legge la necessaria Autorizzazione Paesaggistica nelle aree vincolate, preventivamente al rilascio di qualsivoglia titolo abilitativo, anche qualora gli uffici comunali esprimessero un giudizio di ammissibilità, sulla scorta della Relazione RF aggiuntiva di cui ai precedenti capoversi.

È pertanto preferibile che gli operatori ricerchino all'interno delle Zone C, D ed E di cui ai seguenti capoversi, i siti - di proprietà privata o pubblica - su cui proporre eventuali nuove installazioni.

c) **“Zona C - condizionata di 2° livello”**: ove è consentita l'installazione di tutti gli impianti, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi, sempre validi, di cui all'art. 1 della presente normativa, purché - comunque ubicati - vengano progettati allo scopo di conseguire il migliore Obiettivo di Qualità, così come richiesto dal presente Regolamento e dall'intero quadro giuridico vigente, nonché la più efficace minimizzazione degli impatti sulla popolazione e sul paesaggio (come previsto dall'art.8 – c.6 della L.36/2001, dall'art.1 della LR 19/2004 e dalla DGR applicativa 16-757/2005).

Tale zona si fa carico di garantire in ogni caso forme di tutela delle aree connotate da una fragilità paesaggistica, ambientale e idrogeologica di livello secondario, ma comunque meritorio di attenzione rispetto alle precedenti, da coni visivi e aree a Parco non tutelate dalle Zone A e B, oltre che in corrispondenza di edifici (e loro pertinenze) di valore storico, architettonico e monumentale.

Tale zona si articola in 4 sottoclassi:

- Zona C1 – idonea condizionata da tutele di tipo paesaggistico: ove la collocazione di nuovi impianti è ammessa, seppur subordinata al recepimento di eventuali prescrizioni volte alla mitigazione degli impatti che essi possono generare sul sistema paesaggistico circostante, connotato da elementi di particolare bellezza e fragilità, dalla presenza di scorci e vedute comprovatamente meritorie di protezione, da Parchi e zone di particolare rilevanza ambientale e di interesse sovralocale, aree boschive e zone soggette ai vincoli paesaggistici ex D.Lgs 42/2004, aree di specifico valore naturalistico e paesaggistico, così come censite dagli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati vigenti.
- Zona C2 – idonea condizionata da tutele di tipo storico-architettonico: ove la collocazione di nuovi impianti è ammessa, seppur subordinata al recepimento di eventuali prescrizioni volte alla mitigazione degli impatti che essi possono generare su immobili caratterizzati da vincoli ope legis di natura architettonica, artistica, culturale o storico-testimoniale, impianti storici in area urbana e il sistema delle cascine.
- Zona C3 – idonea condizionata dalla prossimità a siti sensibili, luoghi di particolare concentrazione abitativa, di attrezzature sportive, culturali e ricreative: ove la collocazione di nuovi impianti è ammessa, seppur subordinata al conseguimento di obiettivi di minimizzazione degli impatti sulla popolazione, ottenibili attraverso una particolare attenzione in fase progettuale, anche grazie alle indicazioni in merito alle modalità di collocazione degli apparati contenute nel *Prontuario Operativo delle condizioni di idoneità* allegato alle presenti norme, ed alle prescrizioni eventualmente impartite dagli uffici in sede di rilascio dei titoli abilitativi al solo scopo di contenere massimamente l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da tali apparecchiature. Sono compresi in tale zona i centri sportivi esistenti e di progetto. Viene ritenuta particolarmente inopportuna la collocazione in questa Zona di apparati ricetrasmettenti e impianti con frequenza superiore ai 3.900 MHz, soprattutto se combinata con potenze complessive al connettore d'antenna superiori ai 240 watt, ovvero con EIRP > di 21 dBm o 150 mW (tra cui la tecnologia 5G ad onde millimetriche con frequenza tra 24 e 28 GHz), per la cui installazione dovranno essere preferite le zone D ed E (1).
- Zona C4 – idonea condizionata da tutele di tipo geologico, idrogeologico o infrastrutturale, connesse alla fragilità dei suoli e dei sottosuoli: ove la collocazione di nuovi impianti è ammessa, seppur subordinata al recepimento di prescrizioni volte alla verifica della praticabilità tecnica, in presenza di suoli caratterizzati da particolari vulnerabilità idrauliche/idrogeologiche, ovvero di infrastrutture lineari o a rete (esistenti e di progetto), i cui corridoi di espansione e manutenzione debbono essere salvaguardati.

È compresa in tale zona (campita sull'apposita cartografia in colore **verde** – con differenti retinature per ciascuna delle sottoclassi C1, C2, C3 e C4, la porzione maggioritaria del territorio comunale, a ridosso delle aree di cui alle precedenti lettere a) e b).

d) Zona D - Neutra (idonea senza particolari condizioni): ove la collocazione di nuovi impianti risulta libera e subordinata esclusivamente al conseguimento del miglior Obiettivo di Qualità per l'intorno.

Sono comprese in tale zona (campita sull'apposita cartografia in colore **bianco**, tutte le porzioni di territorio non comprese nelle aree di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché nelle Zone E “di attrazione”, di cui al successivo capoverso.

e) “Zona E - di attrazione (comprendeva dei Siti Consigliati di iniziativa pubblica”: laddove l'amministrazione comunale ha individuato (seguendo i criteri di cui all'art.2.1 della DGR Piemonte n°16-757/2005), le localizzazioni ritenute più idonee ad ospitare i nuovi impianti di telefonia mobile a servizio del territorio, rinvenendovi il miglior equilibrio tra le diverse esigenze in campo.

Tali porzioni di territorio vanno assunte da tutti gli operatori di rete quali localizzazioni prioritarie, da utilizzare per lo sviluppo delle reti, rispetto a qualsiasi altra ubicata all'interno delle zone B e C sopra descritte, secondo l'ordine di cui all'art.4 – comma 2.

Si rinvengono in tale ambito due distinte tipologie di zona di attrazione:

- le aree industriali o a bassa densità abitativa identificate sulla cartografia, in quanto particolarmente adatte allo scopo;
- i Siti Consigliati, in numero totale di 6 (sei) sull'intero territorio comunale.

Si tratta di siti selezionati sulla scorta della loro posizione, ritenuta strategica ai fini degli obiettivi di radio-copertura ricercati dagli operatori, ma – nel contempo – rispondente alle esigenze di minimizzazione degli impatti dei campi elettromagnetici sulla popolazione, nonché – nei limiti del possibile – di quelli generati dai supporti sul contesto paesaggistico, storico-testimoniale e geo-pedologico in cui essi verrebbero inseriti.

Tali localizzazioni, di carattere puntuale o areale, sono state selezionate nell'ambito di beni immobili del patrimonio comunale, che potranno essere in toto o in parte riconvertiti e messi a disposizione degli operatori, riservandoli all'insediamento di nuovi *impianti e risorse correlate* o alla delocalizzazione di SRB esistenti, avviate a seguito di azioni concertate, finalizzate alla riduzione degli impatti sulla popolazione e sul paesaggio.

I sedimi destinati a tali attività sono da considerarsi equiparabili alle aree per attrezzature e servizi di utilità pubblica e generale, contenute nel Piano Regolatore Generale vigente e perciò, per loro natura, preordinate all'esproprio anche ai sensi dell'art.51 del D.Lgs 259/2003.

Di seguito l'elenco dei siti consigliati individuati:

- SC/1 area orti urbani - via San Rocchetto
- SC/2 terreno incolto c/o Passionisti
- SC/3 area esterna parcheggio c/o Cimitero Maggiore
- SC/4 via Genova - area verde che costeggia la strada esistente
- SC/5 area incolta c/o Zona Lannutti - via Mondovì
- SC/6 Cittadella di Mondovì - c/o Ex Caserma Galliano

Le zone di attrazione e i Siti Consigliati sono individuati ed evidenziati con simbologia a forma di stella in colore **magenta** sull'apposita cartografia.

Tutti i siti consigliati dovranno essere sviluppati attraverso la realizzazione di supporti atti ad accogliere da non meno di 3 operatori;

Art. 6 – IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di radio-telediffusione, ed in conformità con quanto disposto dalla DGR 16-757/2005, si prescrive che tutti gli apparati funzionali alla trasmissione di segnali per Radio e Televisioni debbano in primo luogo mantenersi rigorosamente al di fuori delle zone sensibili e rispettare altresì le disposizioni contenute nel successivo comma 2.

Tali impianti dovranno preferibilmente essere collocati nelle zone industriali campite all'interno della cartografia come Zone di Attrazione, fermo restando il rispetto delle soglie limite e dei valori di attenzione fissati dal quadro legislativo vigente in termini di impatti dei campi elettromagnetici sulla popolazione.

2. Al di fuori delle Zone di Attrazione, la localizzazione di nuovi impianti Radio e TV è da considerarsi in ogni caso vietata all'interno di tutte le zone sensibili di cui all'art.5 – comma 1 – lett. a) e delle Zone B di cui all'art.5 – comma 1 lett. b) del presente Regolamento, nonché – ai sensi degli artt. 2.2 e 3.4 della DGR Piemonte n°16-757/2005 – in tutti i *centri storici* e le *aree urbane*, come desunte dal PRGC vigente e dalla Variante Generale al PRGC adottata.

Art. 7 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune, ai sensi dell'art.8 – comma 1 della LR 19/2004, anche su supporto informatico, il Programma Annuale di Sviluppo delle proprie reti, che intendono realizzare nel corso dell'anno solare successivo.

2. Il Programma Annuale di Sviluppo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) cartografia con indicazione degli impianti già esistenti nel territorio comunale;
- b) schede tecniche degli impianti esistenti, con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e relativa localizzazione;
- c) cartografia con individuazione delle aree di ricerca (o eventuali siti puntuali) per la localizzazione di nuovi impianti, predisposta prendendo in particolare e privilegiata considerazione i siti compresi nelle zone “E” di cui al precedente art. 5, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi. Dovranno essere comunicate anche le aree di ricerca previste su comuni contermini, entro i 500 mt dai confini amministrativi;
- d) indicazione precisa di quali tecnologie e frequenze si intendono effettivamente installare su ognuno dei nuovi supporti previsti.

3. Non potranno essere rilasciati titoli abilitativi, o accolte SCIA, per la realizzazione di nuove SRB e/o implementazione di impianti esistenti che non siano stati preventivamente comunicati al Comune da parte dell'operatore richiedente, inserendoli all'interno del Piano di Sviluppo della Rete di cui al presente articolo, inoltrato al protocollo comunale nel corso dell'annualità precedente a quella di presentazione dell'istanza di costruzione (o SCIA ex D.Lgs 259/2003).

Il comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo, in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità, adeguatamente motivate dal richiedente.

4. Alla decorrenza di anni 5 dalla loro data di approvazione, le presenti norme potranno essere soggette a revisione, in ragione di eventuali insorte nuove esigenze di insediamento da parte degli operatori, emerse dai programmi di sviluppo di cui al comma 1 e non soddisfacibili nel quadro della pianificazione attuale, ovvero dalla comparsa di nuove tecnologie non presenti sul mercato alla data della sua entrata in vigore.

5. L'eventuale variazione sostanziale di elementi contenuti nel quadro urbanistico comunale e sovraordinato, che possano incidere significativamente sui criteri alla base del presente apparato normativo e relativa zonizzazione, potrà costituire motivo per procedere ad un aggiornamento degli elaborati del presente Regolamento, anche con procedura semplificata di presa d'atto delle avvenute sostanziali modificazioni, allo scopo di adeguare tempestivamente lo strumento regolamentario, funzionale alla migliore localizzazione delle SRB per telefonia mobile, e agli apparato Radio e TV.

ART. 8 – PROCESSI DI RILOCALIZZAZIONE CONCERTATA DEGLI IMPIANTI – (OBIETTIVO DI QUALITÀ PER MONDOVI')

1. Contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo di Qualità assunto a parametro dal Comune con l'approvazione delle presenti norme, l'individuazione di localizzazioni alternative per quegli impianti esistenti, che si rivelino ubicati all'interno delle Zone A e B, di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) delle medesime norme.

2. Allo scopo di conseguire gli standard di qualità di cui al comma 1, tutti gli impianti in essere, che - alla data di approvazione delle presenti norme risultino inseriti in "zona A – vietata" (ai sensi dell'art.5 – comma 1 - lett. A), sulla scorta della cartografia allegata al regolamento, potranno essere oggetto di specifiche iniziative di negoziazione, finalizzate alla loro rilocalizzazione in corrispondenza di siti consigliati di iniziativa pubblica o di altri siti idonei, da presentarsi a cura dei gestori, unitamente ad un cronoprogramma di attuazione dell'intervento proposto.

3. In attesa degli esiti della concertazione di cui al comma precedente, gli impianti di telefonia mobile che, sulla scorta della cartografia allegata al presente Regolamento, alla data di approvazione delle presenti norme, risultino inseriti in "zona A – Vietata", (ai sensi dell'art.5 – comma 1 - lett. A), o in "Zona B - condizionata di 1° livello" (ai sensi dell'art.5 – comma 1 – lett. B) caratterizzata dalla prossimità a siti (o loro progetti rappresentati sul PRGC vigente) frequentati da popolazione minorenne o portatrice di patologie - e cioè quelli contrassegnati dalle sigle SRB16 ed SRB25, potranno essere assoggettati ad interventi di sola Ordinaria Manutenzione, volta alla riparazione degli apparati già installati o alla

loro sostituzione con altri di identica potenza e tecnologia, con esclusione di ogni forma di potenziamento e incremento del quadro esistente.

4. Gli impianti di emittenti Radiofoniche e Televisive che, sulla scorta della cartografia allegata al presente Regolamento, alla data di approvazione delle presenti norme, risultino inseriti in “zona A – Vietata”, (ai sensi dell’art.5 – comma 1 - lett. A), e cioè quelli contrassegnati dalle sigle TV01, TV02, R01, potranno essere assoggettati ad interventi di Ordinaria Manutenzione, anche evolutiva, volta alla riparazione degli apparati già installati o alla loro sostituzione con altri di analoga potenza, all’aggiornamento tecnologico delle reti esistenti, evitando tuttavia l’inserimento di nuovi operatori di mercato con relative antenne.

5. Nei restanti casi - analogamente inseriti in “Zona B - condizionata di 1° livello” (ai sensi dell’art.5 – comma 1 – lett. B), ma caratterizzati dalla prossimità alla ferrovia, ovvero ad immobili connotati da qualche forma di tutela storico architettonica – e cioè quelli contrassegnati con le sigle SRB17, SRB20, SRB21, SRB24 ed SRB 26, potranno viceversa essere ammessi anche interventi di potenziamento e sviluppo quantitativo degli apparati e degli operatori insediati, subordinatamente alla verificata possibilità di assoggettarne gli elementi visibili da spazi pubblici ad interventi di mimetizzazione e mascheratura, secondo le linee guida contenute nell’allegato apposito Prontuario.

6. Nei casi in cui le rilocalizzazioni riguardino più impianti o più gestori sarà cura del Comune promuovere le necessarie iniziative di coordinamento tra gli operatori, individuando i più opportuni strumenti di incentivazione ed accelerazione degli interventi.

7. Ogni iniziativa di delocalizzazione degli impianti di cui al comma 1 potrà essere attivata di concerto con gli operatori proprietari, tenendo conto delle caratteristiche degli apparati, delle esigenze di copertura di segnale e – contestualmente – delle condizioni di particolare concentrazione abitativa, della presenza di infrastrutture o di servizi ad alta densità d'utilizzo, nonché dello specifico interesse storico-architettonico o paesaggistico-ambientale dei contesti in cui si opera.

8. Considerata la natura di servizio di interesse generale attribuita dalla legge agli apparati di radiocomunicazione, onde favorire eventuali programmi di delocalizzazione, il Comune può attivarsi per l’acquisizione di aree o sedimi idonei alla ricollocazione di impianti di telefonia mobile, tramite procedura di esproprio per pubblica utilità, ex art.51 del D.Lgs 259/2003.

9. L’Amministrazione Comunale potrà indistintamente promuovere accordi con i Gestori di Rete o con le relative Tower Company, eventualmente anche avviando le procedure di cui al precedente comma, finalizzate alla delocalizzazione di impianti esistenti, in funzione della riduzione degli impatti generati dai campi elettromagnetici sulla popolazione circostante.

Tali iniziative negoziali potranno essere corredate da opportuni elementi di incentivo economico, procedurale o fiscale, come meglio definiti a titolo esemplificativo all’art.20, nei confronti degli operatori di mercato, qualora gli stessi si rendano disponibili a trasferire proprie apparecchiature in corrispondenza di siti consigliati di iniziativa pubblica, zone di attrazione o altre localizzazioni ritenute idonee e migliorative del quadro attuale.

10. Per tutti i nuovi impianti da realizzarsi su immobili di proprietà del Comune (tanto in Zona E, quanto in altre Zone *idonee*), il richiedente dovrà obbligarsi, mediante atto registrato e trascritto, alla conservazione in buono stato degli impianti e di tutte le loro pertinenze, nonché alla loro rimozione e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a loro cura e spese, entro un periodo massimo di 6 mesi, in caso di disattivazione dell'impianto stesso, a qualsiasi causa dovuta.

11. Qualora non ancora previsto, l'obbligo di cui al comma 8 andrà assunto anche dai gestori di impianti collocati su supporti di proprietà comunale, già presenti alla data di approvazione delle presenti norme.

Art. 9 - COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE

1. In presenza di richieste di nuove installazioni previste in luoghi vicini tra loro o in luoghi prossimi ad altri impianti esistenti, i gestori e le Tower Company al loro servizio dovranno prioritariamente prendere in considerazione misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche, in modo tale da minimizzarne gli impatti visivi e contenerne la diffusione sul territorio, evitando, ove possibile, la realizzazione di nuovi supporti nel raggio di almeno metri 200 rispetto ad altri impianti già esistenti (come già specificato all'art.4 – comma 3).

2. Tale disposizione potrà essere derogata in presenza di istanze di nuova installazione collocate entro *Zone di Attrazione*, laddove il quadro paesaggistico complessivo risulti già – ad esclusivo e insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale – largamente compromesso dalle caratteristiche dell'edificato esistente.

3. In tutte le porzioni di territorio ricadenti nelle zone B, C1 e C2, ove vigano vincoli di natura paesaggistica e/o ambientale, secondo le procedure di cui all'art.50 del D.Lgs 259/2003, il Comune potrà imporre la coubicazione quale condizione all'insediamento di nuovi apparati da parte di operatori diversi su unico supporto (anche esistente), verificato che tale supporto offra ulteriori potenzialità insediative, in termini di spazio fisico ed elettromagnetico disponibile, indipendentemente dal fatto che l'istanza sia promossa da un operatore di rete o da una Tower Company (invitando pertanto le suddette compagnie a ricercare accordi di reciproca ospitalità, anche su pali di diversa proprietà).

4. Le prescrizioni di cui al precedente comma potranno essere estese altresì alla condivisione di spazi dedicati alle *risorse correlate*, tra cui piazzole di collocazione degli apparati a terra di comando degli stessi, shelter, armadi contatori e quadri, ecc.

5. I supporti verticali dovranno avere un'altezza tale da garantire che l'area di maggiore potenza elettromagnetica non interferisca con eventuali edifici all'intorno, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina nazionale. Sono fatti salvi i disposti normativi e le relative procedure autorizzative in materia di sicurezza del volo degli aeromobili.

6. Contestualmente deve prestarsi uguale attenzione all'impatto paesaggistico che tali impianti generano sull'intorno, ricercando il miglior punto di incontro tra le due diverse esigenze, nel rispetto delle indicazioni progettuali contenute nel *Prontuario Operativo delle condizioni di idoneità*, allegato al presente Regolamento.

Art. 10 - SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Sono legittimati ad ottenere il titolo abilitativo, secondo i criteri di cui alla presente normativa, i soggetti inclusi nel Registro dei Fornitori di Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica, tenuto dal Ministero competente e previsto dall'art.25 - comma 5, del Codice delle Eletrocomunicazioni, ovvero quelli inclusi nel Registro degli Operatori di Comunicazione, tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui all'art. 1, comma 6, n. 5 della L. 249/1997.

Non possono avanzare istanza per la realizzazione di nuovi impianti i soggetti non compresi nei sopraindicati registri, e non in grado di comprovare la propria abilitazione a svolgere l'attività.

Art. 11 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

1. La richiesta di autorizzazione per l'installazione di un nuovo impianto, o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, deve essere caricata, secondo quanto previsto dall'art.3, sul portale comunale SUAP, unitamente a tutte le informazioni, gli elaborati e la documentazione necessaria (con particolare riferimento a quanto indicato al successivo comma 2), prevista dalla normativa vigente in materia, secondo le modalità e la modulistica richieste dal medesimo portale telematico dedicato.

2. A prescindere dalla documentazione minima di cui al comma precedente, le istanze o SCIA per nuovi impianti dovranno comunque risultare corredate da:

- a) dimostrazione della legittimazione attiva;
- b) verifica di compatibilità con la zonizzazione di cui all'art. 5;
- c) un atto di impegno relativo a:
 - mantenimento delle originarie caratteristiche costruttive;
 - mantenimento nel tempo della potenza di emissione e delle modalità di funzionamento previste nel progetto dell'impianto;
 - buona manutenzione dell'impianto, anche in caso di disattivazione temporanea;
 - rispetto dei tempi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 180 giorni in caso di revoca della concessione statale, oppure di disattivazione dell'impianto per disposizione contrattuale o per altri motivi;
- d) eventuale Relazione RF aggiuntiva, per le richieste di insediamento nuovi apparati all'interno delle Zone B, di cui all'art.5 – comma 1 – lett. b) del presente Regolamento;
- e) foto-inserimenti, renderizzazioni e Relazioni sulla Valutazione dell'Impatto Paesistico che consentano agli uffici di comprendere al meglio gli impatti dei nuovi impianti e relativi supporti sul contesto territoriale interessato, con particolare riferimento alle proposte di insediamento nelle Zone B, C1 e C2;
- f) per gli immobili di proprietà del Comune, idonee garanzie, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a copertura degli oneri di smantellamento e ripristino ambientale, sulla base di un computo metrico estimativo e comunque nel rispetto dei valori minimi come di seguito quantificati:
 - non inferiori a euro 10.000 per impianti realizzati su supporti esistenti e senza apparati in vista;
 - non inferiori a euro 25.000 per impianti realizzati su palo con armadi apparati esterni per ogni singolo gestore, anche in caso di condivisione.

3. Qualora i lavori di smantellamento e ripristino ambientale, eseguiti in via sostitutiva dall'Amministrazione Comunale, comportassero spese di importo maggiore a quello garantito, il Comune si rivarrà per la differenza nei confronti del soggetto resosi inadempiente;

4. Per gli impianti posti a meno di 500 mt dal confine del territorio comunale si ritiene opportuno che venga altresì trasmessa nota informativa al Comune contermine, allo scopo di consentire eventuali iniziative di verifica della compatibilità di tali impianti con le norme urbanistiche ivi vigenti.

Art. 12 - DOMANDA DI VOLTURA

1. Nel caso di voltura del provvedimento autorizzativo, la relativa istanza o comunicazione deve essere accompagnata da copia dell'atto ministeriale con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per la legittima realizzazione dell'impianto medesimo, di cui all'art.10, ed il subentro in tutte le garanzie ed assunzioni di responsabilità.

Art. 13 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Fermi restando i limiti imposti dalla vigente normativa e dalla relativa disciplina attuativa, la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti di cui all'art.2 delle presenti norme deve avvenire sempre utilizzando le migliori tecnologie disponibili, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, e al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Analogamente, i supporti per le antenne dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da inserirsi nel contesto paesaggistico urbano o extraurbano sortendo il minor impatto possibile e contenendo il più possibile le alterazioni dello skyline e dei coni visuali sulle bellezze puntuali e d'insieme presenti nel territorio.

3. Allo scopo di favorire una dialettica costruttiva tra progettisti e uffici comunali, è stato elaborato ed allegato al presente Regolamento un *Prontuario Orientativo delle condizioni di idoneità degli impianti*, volto ad offrire Linee Guida e indicazioni più concrete per la ricerca della migliore soluzione progettuale di ciascun impianto, che andrà tuttavia analizzata caso per caso e risolta in ciascun contesto con modalità mirate e specificatamente studiate.

Tale Prontuario potrà essere altresì utilizzato dagli istruttori comunali per formulare osservazioni o impartire prescrizioni nell'ambito del procedimento di rilascio dei titoli abilitativi.

4. In ogni caso, in tutto il territorio comunale la realizzazione di supporti a traliccio, cestelli o sbracci, dovrà essere limitata ai casi caratterizzati da particolari esigenze tecnico-strutturali, che dovranno essere accuratamente documentate all'interno della relazione tecnico illustrativa, nell'ambito della quale dovrà essere dimostrata l'indispensabilità di tali tipologie di struttura, alle quali – ad ogni modo – viene sempre preferito l'impiego di pali rastremati, pennoni a sviluppo compatto e uniforme, paline, ecc., di minore impatto visivo.

Nelle zone B e C1 tralicci e cestelli a sbraccio potranno essere vietati dai funzionari comunali deputati all'istruttoria delle istanze abilitative.

5. In ogni caso è vietata l'apposizione su dette strutture di impianti pubblicitari di qualsiasi genere e dimensione.

6. Gli Uffici comunali potranno sempre prescrivere, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, l'impiego di materiali coerenti con quelli degli edifici interessati da installazioni in quota, l'utilizzo di colori in gamma cromatica compatibile ed affine con le colorazioni degli edifici adiacenti e circostanti, nonché l'applicazione di tecniche di mimetizzazione nei contesti in cui si collocano.

7. È comunque possibile che l'Amministrazione prescriva la realizzazione di elementi architettonico-formali idonei a contenere e mimetizzare le strutture costitutive dell'impianto, nel rispetto delle caratteristiche prestazionali necessarie agli operatori per il servizio di radio-copertura, e purché compatibile con la restante normativa urbanistico-edilizia vigente (quali finti comignoli, finte altane, abbaini posticci, opere d'arte, ecc.).

8. Nel caso in cui si rendesse necessario il ricorso a sostegni di altezza superiore a mt. 30, in particolari posizioni (incroci viabilistici, impianti tecnologici, ecc.), tali strutture dovranno consentire l'inserimento - ove ritenuto necessario in relazione alla natura dell'area - di altri apparati di servizio collettivo, funzionali alle necessità locali, quali fari di illuminazione stradale o artistica, impianti di video-sorveglianza etc.

9. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su immobili di proprietà del Comune, siano esse aree libere, destinate a funzioni miste compatibili, o manufatti esistenti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro 180 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

10. L'obbligo di cui al precedente comma verrà esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmettente.

11. Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale e di tutela dei valori paesaggistici, storici ed ambientali individuati dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale vigente, oltre che essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e regolamentarie in uso.

12. Saranno preferite le installazioni di antenne ed apparecchiature che utilizzino costruzioni, impianti o strutture già in essere (impianti tecnologici, torri faro per la pubblica illuminazione, cabine, impianti di depurazione, stazioni di pompaggio, torri piezometriche, ecc.), abbinandosi a tali funzioni - purché compatibili e in zona idonea - allo scopo di limitare l'aggravio degli impatti visivi sul paesaggio circostante, e previo accordo con i proprietari/gestori/responsabili del manufatto esistente.

13. In generale, ciascuna installazione dovrà essere progettata in funzione dello specifico contesto urbanistico in cui è destinata a collocarsi, caratterizzandosi quanto più possibile come complemento d'arredo urbano.

Art. 14 - IMPIANTI COMPORTANTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO

1. Qualora la realizzazione di nuovi impianti comportasse la temporanea occupazione di porzioni di suolo pubblico, dovrà essere richiesta la relativa concessione al competente ufficio comunale, in conformità ai disposti dell'art. 49 del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., avendo riguardo alla disciplina contenuta nel vigente Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale del Comune CUP, assicurando al contempo la prestazione di adeguate garanzie in relazione alla valutazione dei casi specifici, secondo quanto determinato dagli uffici tributi competenti.

2. Fermo restando quanto disposto dal citato Regolamento Comunale vigente in materia di applicazione del corrispettivo di gestione degli spazi e delle aree pubbliche e per la disciplina delle relative occupazioni, la realizzazione di impianti che si relazionino con le infrastrutture viarie e/o di servizio alla viabilità o altre aree pubbliche o di uso pubblico, in ogni caso:

- non deve arrecare intralcio, disagi o inconvenienti alla circolazione veicolare e pedonale;
- non deve comportare diminuzione significativa della possibilità di fruizione degli spazi da parte della collettività, per le destinazioni proprie dell'area.

ART. 15 – INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Potranno essere rilasciate autorizzazioni per installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e radio-copertura, previo parere favorevole di ARPA Piemonte e comunque per un tempo non superiore a 120 giorni, avvalendosi dell'apposita modulistica prevista dallo sportello SUAP telematico.

2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri localizzativi e degli standard urbanistici oggetto del presente Regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 19 delle presenti norme, detti impianti sono comunque potenzialmente soggetti a controlli e monitoraggi, in qualsivoglia momento l'Amministrazione Comunale li richieda, effettuati dal Comune tramite ARPA o laboratori privati abilitati, con spese a carico degli operatori.

4. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione e devono comunque rispettare il principio di minimizzazione degli impatti, come richiesto dalla legislazione vigente e dalla presente regolamentazione.

Art. 16 - PIANI DI RISANAMENTO

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla normativa vigente, il Gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto ed alla sua riconduzione entro i parametri di legge.

2. Le azioni volte al risanamento degli impianti saranno effettuate secondo le modalità di legge vigenti e nei tempi stabiliti dal D.Lgs 259/2003, che comunque non potranno essere superiori a 30 giorni dalla diffida, nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascerà alla compagnia interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sosponderà le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

4. L'avvenuto risanamento dovrà essere comprovato tramite un rapporto ufficiale di ARPA Piemonte, che abbia potuto verificare le nuove caratteristiche dell'impianto.

Art. 17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MESSA IN ESERCIZIO

1. Il titolare dell'impianto dovrà comunicare per iscritto al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori e messa in esercizio ai sensi dei commi 46 - comma 1 e seguenti del DLgs 259/2003.

Art. 18 - FUNZIONI DI VIGILANZA

1. L'esecuzione di opere in assenza di titolo abilitativo, in parziale difformità o con variazioni essenziali per la realizzazione di un impianto disciplinato dalle presenti norme, comporta l'avvio del relativo procedimento sanzionatorio da parte dell'ufficio comunale competente alla vigilanza.

2. L'inosservanza di obblighi di buona manutenzione dell'impianto e di quelli connessi allo smantellamento degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi, a qualsiasi titolo o causa ascrivibili, anche in forza di disposizioni sopravvenute, comporta l'emissione di Ordinanza a provvedere da parte delle autorità comunali. In caso di inerzia dei destinatari, è previsto l'intervento sostitutivo d'ufficio del Comune, con spese a carico del Gestore.

Art. 19 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PERIODICO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

1. L'Amministrazione Comunale potrà disporre periodici monitoraggi dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli impianti attivi sul territorio, avvalendosi di strutture pubbliche (ARPA Piemonte) o private abilitate. Le entrate derivanti da atti concessori per l'installazione di SRB possono essere utilizzate per il monitoraggio periodico e per quanto riportato al comma 2.

2. Potranno essere attivate iniziative tese allo sviluppo ed alla promozione di:

- forme di comunicazione ed informazione ai cittadini sul tema dell'inquinamento elettromagnetico e sulla situazione degli impianti installati e da installarsi;

- forme di sinergia per il controllo dell'inquinamento elettromagnetico e la tutela della salute dei cittadini e, tra queste, anche lo studio e la realizzazione di sistemi di monitoraggio permanente e continuo dei c.e.m., i cui costi vengano eventualmente sostenuti attraverso l'attivazione di nuovi Siti Consigliati da parte degli operatori di settore;

3. In ogni caso, dovranno essere garantite alla popolazione ed ai cittadini interessati corretta e tempestiva informazione, trasparenza negli atti amministrativi e accesso ai dati non sensibili sugli impianti esistenti e di progetto.

Art. 20 - INCENTIVI

1. Per i gestori di rete che, allo scopo di minimizzare gli impatti sulla

popolazione, anche in forza delle disposizioni contenute nell'art. 8, accettassero di de-localizzare propri impianti, utilizzando i Siti pubblici Consigliati dal Comune, l'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione l'attivazione di forme diversificate di incentivo e facilitazione, In ambito tributario, fiscale, procedurale o concessorio, quali a titolo esemplificativo:

- la riduzione dei canoni di locazione (fino all'azzeramento)
- la cessione di aree in diritto di superficie, per periodi più lunghi di quelli abitualmente previsti dai contratti di locazione;
- lo sfruttamento di opere di urbanizzazione e cavidotti comunali esistenti;
- l'utilizzo di infrastrutture e supporti comunali esistenti;
- l'accelerazione dei tempi procedurali;
- l'accompagnamento delle pratiche in Soprintendenza, all'ARPAP, nei Consorzi di Bonifica o in altri enti sovraordinati tenuti all'espressione di un parere di competenza;
- procedure espropriative per l'acquisizione delle aree;
- riduzione dei carichi tributari sulle aree private;
- riduzione dei canoni CUP.

Art. 21 – ESCLUSIONI

1. Le disposizioni Contenute nelle presenti norme non si applicano:

- a) agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato, se dichiarati necessari a garantire i propri servizi per pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
- b) a tutti gli impianti per telecomunicazione temporanei, la cui implementazione venga resa necessaria in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali, richiesti e realizzati a cura della Protezione Civile o di ogni altro Organo Istituzionale all'uopo deputato;
- c) agli impianti le cui missioni avvengano per scopo diagnostico, terapeutico o di pubblica sicurezza.

Art. 22 - DISPOSIZIONE FINALE

1. I riferimenti legislativi e normativi si intendono automaticamente aggiornati e sostituiti sulla base di sopravvenute disposizioni di legge.

Art. 23 - EFFICACIA E DURATA

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, unitamente agli elaborati grafici di azzonamento del territorio, alla scala 1:7.500 (Nord e Sud), sono da considerarsi ad ogni effetto vigenti dalla data della loro approvazione, quali strumenti di pianificazione locale, richiamata altresì all'interno dello stesso PRGC (Norme di Attuazione del PRG vigente e della Variante Generale adottata), quale strumento cogente di regolazione delle procedure di insediamento delle Stazioni Radio Base di telefonia mobile, trasmissione dati, Radio e TV sull'intero territorio comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme saranno da considerarsi abrogate tutte le norme regolamentarie locali pregresse in materia o in contrasto con esse.

Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni contenute nell'articolato normativo qui descritto entrano in vigore a partire dalla data di approvazione in Consiglio Comunale del presente Regolamento, dichiarata immediatamente eseguibile.

(nota 1) con l'acronimo E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) si intende rappresentare la potenza isotropica irradiata equivalente di un apparato. Si tratta della definizione relativa alla "potenza che dovrebbe essere irradiata da un'antenna isotropica ipotetica per ottenere lo stesso livello di segnale nella direzione di radiazione massima di un'antenna".

SONO ALLEGATI ALLA PRESENTE NORMATIVA, COSTITUENDONE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, CON VALORE PRESCRITTIVO:

- LA CARTOGRAFIA DI AZZONAMENTO (NORD e SUD) IN SCALA 1:7.500 ANNESSA AL REGOLAMENTO;
- L'ABACO DELLE ZONE DI CUI ALL'ART.5, IN FORMA DI MATRICE MULTICRITERIALE DI INDIRIZZO;
- IL PRONTUARIO ORIENTATIVO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITA' DEGLI IMPIANTI

Il quadro conoscitivo, le analisi territoriali di settore, il catasto degli impianti esistenti, i piani di sviluppo degli operatori di rete, gli esiti delle campagne di misurazione dei c.e.m. eseguite sul territorio, le matrici multicriteriali propedeutiche alla zonizzazione, fanno parte degli Studi Preliminari del Piano Antenne, redatti e consegnati all'Amministrazione Committente, che li ha fatti propri preventivamente all'approvazione del presente Regolamento, avendone condiviso principi, criteri e contenuti durante l'intero percorso di pianificazione.